



## DELIBERA IN MATERIA TARIFFARIA N. 3/2014 del 05.06.2014

avente ad Oggetto:

**Definizione della tariffa ambientale per lo smaltimento delle acque reflue, ai sensi dell'art.95 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 "Codice Ambientale".**

### A) Premesse

Il Codice Ambientale (D.D. 27 aprile 2012, n.44) istituisce un'apposita tariffa ambientale per lo smaltimento delle acque reflue di derivazione civile o industriale, assegnando all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (nel seguito identificata come Autorità) il compito di stabilire l'entità della tariffa base e le maggiorazioni da imputare alle imprese soggette ad autorizzazione allo scarico in deroga ai limiti di carico inquinante fissati dall'Allegato J del Decreto stesso. L'Autorità definisce la tariffa ambientale, sentito il gestore del sistema idrico integrato e stabilisce i criteri di determinazione delle sopraccitate maggiorazioni sulla base delle indicazioni tecniche e delle proposte formulate dal gestore del sistema idrico integrato.

La gestione del sistema idrico integrato è attualmente affidata all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (nel seguito identificata come A.A.S.S. o Azienda).

Per completezza si riporta in forma integrale il testo dell'art.95 del D.D. 27 aprile 2012, n.44:

### CAPO VII - TARIFFA AMBIENTALE

#### Art. 95 (Tariffa ambientale)

*1. Allo scopo di tutelare l'ambiente garantendo l'uso razionale delle risorse idriche ed il corretto smaltimento delle acque reflue, è istituita la tariffa ambientale destinata alla copertura dei relativi costi.*

*2. Le imprese soggette ad autorizzazione allo scarico che, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, abbiano ottenuto, in sede di rilascio dell'autorizzazione, specifiche deroghe ai valori limite di emissione previsti nelle Tabelle 1/J e Tabelle 2/J dell'Allegato J del presente Codice, sono soggette a maggiorazioni da applicarsi sulla tariffa ambientale. Tali maggiorazioni sono commisurate alla potenzialità inquinante delle acque reflue e differenziate in ragione dell'entità della deroga ai valori limite riconosciuta all'utente.*

*3. La tariffa ambientale nonché le maggiorazioni sulla tariffa base, sono stabilite dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il gestore del sistema idrico integrato.*

*4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, la tariffa è applicata in relazione ai volumi di acqua prelevata dal Pubblico Acquedotto ed è differenziata in relazione alle seguenti tipologie di utenza:*

*a) utenza domestica e assimilata. In tale tipologia di utenza rientrano le utenze non soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 78, comma 9;*

*b) utenze diverse. In tale tipologia di utenza rientrano le utenze soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 78, commi 1 e 2.*

*5. In relazione alle utenze diverse che esercitano le attività di cui all'Allegato K al presente Codice e che utilizzino captazioni diverse dal pubblico acquedotto, la tariffa è applicata al volume delle acque reflue scaricate.*

*6. Le utenze diverse con consumo idrico annuo superiore ad 8.000 m<sup>3</sup>, anche se non ricadenti fra quelle di cui all'Allegato K al presente Codice, hanno facoltà di optare fra il sistema di commisurazione della tariffa di cui al comma 4 e quello di cui al comma 5.*



*7. Ai fini della determinazione, da parte dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, delle maggiorazioni da applicarsi alla tariffa base in funzione del grado di inquinamento delle acque reflue, il gestore del servizio idrico integrato individua:*

- a) il valore di COD per il quale debba essere applicata la tariffa base;*
- b) i valori di COD per i quali debbano essere applicate maggiorazioni alla tariffa base;*
- c) una proposta delle maggiorazioni alla tariffa base;*
- d) i criteri secondo i quali individuare i volumi di refluo su cui applicare le maggiorazioni alla tariffa base;*
- e) uno o più parametri chimico/fisici diversi dal COD il cui superamento comporti l'applicazione di maggiorazioni aggiuntive sulla tariffa base unitamente all'applicazione delle eventuali maggiorazioni per il superamento dei valori di COD.*

*8. Qualora le acque reflue industriali siano smaltite con metodi diversi dall'immissione nei recettori, le modalità di commisurazione della tariffa applicabile all'utenza sono determinate dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il Gestore del sistema idrico integrato.*

Il Codice Ambientale stabilisce inoltre: le modalità di riscossione della tariffa ambientale (Art.96), gli obblighi per le utenze diverse che esercitano le specifiche attività elencate nell'Allegato K (Art.97), le sanzioni penali e amministrative (Artt.98 e 99), le disposizioni transitorie inerenti la materia (Art.100).

## **B) FASI DELLA PROCEDURA**

- 3 maggio 2013 – ASPE - Incontro formale tra il Consiglio dell'Autorità e i referenti dell'Azienda, arch. Emanuele Valli e ing. Sauro Cecchini, per un esame preliminare delle problematiche inerenti lo smaltimento dei reflui e per la definizione delle azioni da svolgere. Il Consiglio richiede all'Azienda di produrre una proposta preliminare per la determinazione delle maggiorazioni da imputare alle imprese soggette ad autorizzazione allo scarico in deroga.
- 13 maggio 2013 – A.A.S.S. - Comunicazione all'Autorità (prot. n. 02285/81-82 del 13 maggio 2013) con allegato il documento “Bozza di lavoro sulla definizione di un sistema tariffario per il trattamento dei reflui industriali in capo all'Azienda nel rapporto con le Aziende sammarinesi e con il Gestore HERA SpA”.
- 31 maggio 2013 – ASPE - il Consiglio dell'Autorità esamina la bozza prodotta da A.A.S.S. concordando sulla metodologia generale di definizione della Tariffa Ambientale ivi indicata, pur rilevando che la definizione delle modalità operative di applicazione dell'algoritmo proposto richiede ulteriori affinamenti. In particolare il Consiglio concorda sia sull'utilità di introdurre semplificazioni nella formula proposta per il calcolo dell'importo della tariffa sia su una modalità progressiva di imposizione della tariffa, ritenendo in proposito che l'applicazione integrale della tariffa possa ragionevolmente essere raggiunta entro un arco temporale di quattro anni.
- 23 settembre 2013 - A.A.S.S. - Comunicazione all'Autorità (prot. n. 04522/81-82 del 23 settembre 2013) con allegato il documento “Elaborazione ipotesi di Tariffa Ambientale per utenze in deroga art.99 D.D. n.44/2012”.
- 25 ottobre 2013 – ASPE - il Consiglio dell'Autorità esamina il documento “Elaborazione ipotesi di Tariffa Ambientale per utenze in deroga art.99 D.D. n.44/2012” prodotto da A.A.S.S., previa illustrazione dello stesso da parte dell'Ing. Sauro Cecchini, direttore di esercizio A.A.S.S. Il Consiglio esprime parere pienamente



positivo in merito alla proposta di determinazione della Tariffa Ambientale per le utenze in deroga e alle modalità di applicazione della stessa. Considerato l'impatto che il provvedimento può avere sull'operatività delle Aziende interessate, il Consiglio ritiene necessario acquisire in materia il parere delle Segreterie di Stato di competenza prima di emanare la propria delibera.

- 25 ottobre 2013 – ASPE – Comunicazione al Segretario di Stato per il Turismo e Rapporti con l'A.A.S.S., al Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, Agricoltura, Telecomunicazioni, Politiche Giovanili e Rapporti con l'A.A.S.L.P., al Segretario di Stato per l'Industria, Commercio, Trasporti e la Ricerca.
- 14 maggio 2014 - ASPE – il Consiglio dell'Autorità e il Direttore dell'A.A.S.S. illustrano al Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, On.le Antonella Mularoni, al Direttore Dipartimento Turismo, e al Rappresentante della Segreteria di Stato per l'Industria la proposta di determinazione della Tariffa Ambientale, con particolare riguardo alla modalità di determinazione della tariffa per le utenze in deroga e alle ipotesi di imposizione progressiva, su base poliennale, della stessa. Il L'Autorità promulgherà le regole di determinazione delle tariffe ambientali in deroga nella prossima seduta del Consiglio posticipandone l'entrata in vigore di alcuni mesi al fine di consentire alle Aziende interessate di ottemperare agli obblighi previsti dall'Art.97 del D.D. n.44/2012.

### **C) Tariffa Ambientale - Definizione della tariffa base**

La Tariffa Ambientale viene a sostituire la previgente Tassa Ambientale, i cui importi sono stati definiti dall'Autorità con Delibera ASPE in materia tariffaria n.2/2012 del 29.02.2012.

A decorrere dal 01/03/2012 gli importi della Tassa Ambientale sono i seguenti:

Utenza domestica ed assimilata	0,55032 €/m <sup>3</sup>
Utenze diverse	0,72072 €/m <sup>3</sup>

Ai sensi dell'art.95, comma 5, del D.D. n.44/2012, ricadono nella tipologia "utenze diverse" le utenze che esercitino le attività di cui all'Allegato K del Decreto stesso.

Considerato che la differenziazione tra livelli di imposizione rispetta il disposto dell'Art.95, comma 4, del D.D. n.44/2012, e sentita l'A.A.S.S. in qualità di gestore del Servizio, l'Autorità, in sede di prima definizione, ritiene opportuno fissare gli importi della quota base della Tariffa Ambientale ai valori della previgente Tassa Ambientale sopra riportati.

### **D) Tariffa Ambientale per Utenze diverse – Formule per la determinazione della tariffa complessiva**

La concessione di deroghe rispetto ai valori limite dei parametri inquinanti elencati nell'Allegato J del D.D. n.44/2012 ha la sola funzione di garantire l'accettabilità dell'effluente allo scarico. Il superamento dei limiti previsti dall'Allegato J del D.D. n.44/2012 comporta quindi, in ogni caso, incrementi della Tariffa Ambientale, che saranno determinati con il seguente metodo di calcolo.

La tariffa complessiva per "Utenze diverse", inclusiva delle maggiorazioni da applicare alla tariffa base in funzione del grado di inquinamento delle acque reflue (ex Art.95, commi 3 e 7, D.D.



n.44/2012), si determina mediante le formule sotto riportate, ove i simboli hanno il seguente significato:

- T** : tariffa complessiva per “Utenze diverse” (€/m<sup>3</sup>);  
**T<sub>base</sub>** : tariffa base per “Utenze diverse” (€/m<sup>3</sup>);  
**T<sub>magg</sub>** : maggiorazione alla tariffa base in funzione del grado di inquinamento (€/m<sup>3</sup>);  
**F<sub>sm</sub>** : termine di costo fisso per l’utenza definito per scaglioni in ragione del volume annuo di reflui conferito (€/anno);  
**f** : coefficiente di costo medio del servizio di fognatura (€/m<sup>3</sup>);  
**O<sub>i</sub>** : concentrazione del parametro COD rilevata nell’effluente (mgCOD/L);  
**O<sub>f</sub>** : limite tabellare del parametro COD come riportato nell’Allegato J del D.D. n.44/2012 (mgCOD/L);  
**S<sub>i</sub>** : concentrazione dei materiali solidi in sospensione totali rilevata nell’effluente (mgSST/L);  
**S<sub>f</sub>** : limite tabellare del parametro dei materiali solidi in sospensione totali come riportato nell’Allegato J del D.D. n.44/2012 (mgCOD/L) (mgSST/L);  
**d** : costo complessivo sostenuto dall’impianto di depurazione ricevente il refluo per la depurazione di un m<sup>3</sup> di liquame standard (€/m<sup>3</sup>);  
**da** : costo addizionale sostenuto per la depurazione di parametri inquinanti diversi da BOD5, COD e SST (€/m<sup>3</sup>);  
**V<sub>tot</sub>** : volume annuo dell’effluente conferito (stimato equivalente alla fornitura idrica oppure misurato allo scarico) (m<sup>3</sup>/anno).

La tariffa complessiva per “utenze diverse” si determina secondo la formula:

$$\mathbf{T = T_{base} + T_{magg} \quad (\text{€/m}^3) \quad (1)$$

Il termine **T<sub>magg</sub>** nella (1) si determina mediante la formula:

$$\mathbf{T_{magg} = \{F_{sm} + [(f + 3/4*d*(O_i/O_f) + 1/4*d*(S_i/S_f) + da)] * V_{tot}\} / V_{tot} \quad (\text{€/m}^3) \quad (2)$$

Il coefficiente **da** nella (2) assume valore diverso a seconda che i parametri inquinanti eccedenti i valori riportati nell’Allegato J del D.D. n.44/2012 siano i soli BOD5, COD e SST, oppure altri.

- a) se i parametri ammessi a deroga i cui valori rilevati nei reflui superano i minimi di accettabilità sono BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali:

$$\mathbf{da = 0.15 * d \quad (3)}$$

- b) se i parametri ammessi a deroga i cui valori rilevati nei reflui superano i minimi di accettabilità sono diversi da BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali:

$$\mathbf{da = 0.15 * d * [n + (XDER1-XJ1)/XJ1+...(XDERi-XJi)/XJi ...+(XDERn-XJn)/XJn] \quad (4)}$$



Nella (4) i simboli hanno il seguente significato:

- n** : numero di parametri derogati;  
**XDERi** : valore rilevato del parametro derogato **Xi** (diverso da BOD5, COD, SST);  
**XJi** : limite tabellare del parametro **Xi** come riportato nell'Allegato J del D.D. n.44/2012.

### E) Tariffa Ambientale per Utenze diverse – Determinazione dei valori da assegnare ai termini per la determinazione della tariffa complessiva T

I termini che compaiono nelle formule (1), (2), (3) e (4) sono determinati come segue:

1. **T<sub>base</sub>**: la tariffa base per “utenze diverse” è deliberata dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia, sentita l’A.A.S.S.  
Il valore attuale (2014) della tariffa base è pari a 0,72072 €/m<sup>3</sup>.
2. **Fsm**: il termine di costo fisso per l’utenza è definito in ragione del volume annuo di reflui conferito, ripartito in cinque scaglioni. I valori attribuiti al termine **Fsm** per ciascuno scaglione sono comunicati annualmente all’A.A.S.S. da Hera, Gestore dell’impianto di depurazione finale. I valori di **Fsm** sono periodicamente aggiornati con delibera dell’Autorità, previo confronto con l’Azienda.  
I valori attuali (2014) del termine **Fsm** e la ripartizione in scaglioni sono riportati in Tabella 1.

<b>Vtot (m<sup>3</sup>/anno)</b>		<b>Fsm (€/anno)</b>
<b>da</b>	<b>a</b>	
0	1000	<b>85.00</b>
1001	10000	<b>128.00</b>
10001	40000	<b>169.00</b>
40001	80000	<b>210.00</b>
80001	999999999	<b>283.00</b>

Tab.1 - Valori del termine **Fsm** per scaglioni  
di volume annuo di effluenti conferito

3. **f, d** : i valori del coefficiente di costo medio del servizio di fognatura (€/m<sup>3</sup>) e del costo complessivo per la depurazione per metro cubo di liquame standard (€/m<sup>3</sup>) sono comunicati annualmente all’A.A.S.S. da Hera, Gestore dell’impianto di depurazione finale. I valori di **f** e **d** sono periodicamente aggiornati con delibera dell’Autorità, previo confronto con l’Azienda.  
I valori attuali (2014) dei termini **f** e **d** sono i seguenti:

$$f = 0,184524 \text{ €/m}^3$$
$$d = 0,481929 \text{ €/m}^3$$

4. **Of, Sf** : le concentrazioni limite dei parametri COD e SST sono riportate nell’Allegato J del D.D. n.44/2012.
5. **XJi** : le concentrazioni limite dei parametri **Xi**, diversi da BOD5, COD e SST sono riportate nell’Allegato J del D.D. n.44/2012.



6.  $V_{tot}$  : il volume annuo dell'effluente conferito è assunto pari al valore della fornitura idrica espressa in (m<sup>3</sup>/anno), salvo il caso, previsto dal comma 5 dell'art.95 del D.D. n.44/2012, in cui l'utenza esercente una delle attività elencate nell'Allegato K al D.D. n.44/2012 utilizzi captazioni diverse dal pubblico acquedotto. La tariffa è in tal caso applicata al volume delle acque reflue scaricate. In base all'art. 97, comma 2, del D.D. n.44/2012, tali utenze hanno l'obbligo di dotarsi di un misuratore di portata allo scarico con registratore continuo.
7. **Oi, Si, XDERi, n** : i valori dei parametri derogati COD e SST, e quelli degli altri parametri derogati, diversi da BOD5, COD, SST, come elencati nell'Allegato J del D.D. n.44/2012, nonché il numero complessivo degli stessi, sono rilevati dall'A.A.S.S. mediante analisi eseguite sui reflui conferiti da ciascun utente.

#### **F) Tariffa Ambientale per Utenze diverse – Implementazione del sistema di tariffazione**

L'implementazione del sistema di tariffazione a seguito dell'entrata in vigore della presente delibera avverrà con le modalità di seguito specificate:

1. Entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della presente delibera l'Azienda eseguirà le analisi sui reflui di ciascun produttore inserito nell'elenco delle Utenze diverse ed effettuerà la lettura del contatore della fornitura idrica o del contatore allo scarico, nei casi in cui ne sia prevista l'installazione.
2. L'A.A.S.S. provvederà al calcolo della tariffa ambientale **T** per ciascuna delle Utenze diverse e la applicherà fino al successivo campionamento analitico con contestuale lettura del contatore.
3. L'A.A.S.S. eseguirà presso ciascun utente almeno 3 analisi/anno, secondo proprie insindacabili tempistiche, ma con cadenza ricompresa tra i 3 e i 5 mesi.
4. In sede di prima applicazione del metodo, i valori ottenuti dalla prima analisi saranno inseriti direttamente nella formula per il calcolo di **T**. Dopo la seconda analisi verranno assunti nella formula per il calcolo di **T** i valori medi dei parametri analizzati nei due prelievi. Dalla terza analisi in poi saranno assunti nella formula per il calcolo di **T** i valori medi dei parametri analizzati, ottenuti per media dei tre ultimi prelievi.
5. le formule (1), (2), (3) e (4) per il calcolo della tariffa ambientale si applicano anche se alcuni dei parametri inquinanti rilevati dalle analisi non sono coperti da deroga. In tal caso l'AA.S.S. è tenuta ad inoltrare gli esiti delle analisi al Dipartimento Prevenzione per i provvedimenti di competenza.

#### **G) Introduzione progressiva della Tariffa Ambientale per Utenze diverse**

In considerazione del possibile impatto che l'introduzione integrale della nuova metodologia di imposizione tariffaria può avere sull'operatività delle attività produttive interessate, si prevede che il nuovo metodo di tariffazione sia introdotto in modo progressivo, con importi tariffari progressivamente crescenti nel corso di cinque anni a decorrere dal 2015.

L'introduzione progressiva della Tariffa Ambientale è volta a incentivare le imprese interessate ad accelerare la messa in opera di appropriati sistemi di depurazione dei reflui, senza, nel contempo, pregiudicare la prosecuzione dell'attività produttiva.



La tariffa ambientale per “Utenze diverse” sarà modulata secondo il seguente schema:

1. Dall'entrata in vigore della presente delibera al 31.12.2015:

$$T = T_{\text{base}} + T_{\text{magg}} * 0,15 \quad (\text{€/m}^3)$$

2. Dal 01.01.2016 al 31.12.2016:

$$T = T_{\text{base}} + T_{\text{magg}} * 0,25 \quad (\text{€/m}^3)$$

3. Dal 01.01.2017 al 31.12.2017:

$$T = T_{\text{base}} + T_{\text{magg}} * 0,35 \quad (\text{€/m}^3)$$

4. Dal 01.01.2018 al 31.12.2018:

$$T = T_{\text{base}} + T_{\text{magg}} * 0,50 \quad (\text{€/m}^3)$$

5. Dal 01.01.2019 al 31.12.2019:

$$T = T_{\text{base}} + T_{\text{magg}} * 0,70 \quad (\text{€/m}^3)$$

6. Dal 01.01.2020:

$$T = T_{\text{base}} + T_{\text{magg}} \quad (\text{€/m}^3)$$

#### **H) Entrata in vigore della presente delibera**

Al fine di consentire l'attuazione dei provvedimenti tecnici necessari all'implementazione del nuovo metodo tariffario, sia da parte dell'A.A.S.S. che da parte delle imprese che rientrano nella tipologia “Utenze diverse”, la presente delibera entrerà in vigore a decorrere dal 01.11.2014.

Giovanni S. Barozzi  
Presidente

Alberto Penserini  
Componente

Leonardo Simoncini  
Componente